

TI_GERICHTE 35.2012.47 vom 28. März 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2012.47

FR: TI_GERICHTE 35.2012.47 du 28 mars 2013

IT: TI_GERICHTE 35.2012.47 del 28 marzo 2013

Regeste

Corretta decisione con la quale assicuratore ha dichiarato estinto proprio obbligo a prestazioni dal 17.10.2011. Assenza di postumi organici oggettivamente adeguata negata anche volendo seguire la tesi ricorsuale di applicazione della prassi elaborata in materia di traumi del tipo "colpo di frusta"

Erwägungen

E. 13

cpv. 1 OAINF recita che sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali i dipendenti occupati a tempo parziale, che lavorano presso un datore di lavoro almeno per otto ore alla settimana. Per i dipendenti occupati a tempo parziale, la cui durata settimanale di lavoro è inferiore a questo minimo, gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa sono considerati infortuni professionali (cpv. 2).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.